



Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura

**Area Valutazione Tecnica e Controlli**



**Sviluppo Rurale  
Piemonte 2023-2027**

# **MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI**

## **Interventi SIGC**

**Sviluppo Rurale 2023-2027 - Regione Piemonte**

ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura  
Via Bogino, 23 – 10123 Torino – Italia Tel. +39 011 30 25 100 – fax +39 011 30 25 199  
[www.arpea.piemonte.it](http://www.arpea.piemonte.it) – CF. e P.IVA 97694170016  
e-mail: [info@arpea.piemonte.it](mailto:info@arpea.piemonte.it) - pec: [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)

TITOLO DOCUMENTO	AREA OPERATIVA
<b>MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI Interventi SIGC Sviluppo Rurale 2023-2027 Regione Piemonte</b>	<b>Area valutazione Tecnica e Controlli Sviluppo Rurale SIGC</b>

PRIMA APPROVAZIONE	DATA	NUMERO
Determina	18/12/2023	230

AGGIORNAMENTO N.	DATA	NUMERO

# 1 SOMMARIO

---

2	INTRODUZIONE.....	5
2.1	Base giuridica.....	5
3	SOGGETTI COINVOLTI.....	8
4	SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO PIEMONTESE (SIAP) .....	12
5	FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	13
5.1	Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale.....	13
5.1.1	Piano colturale grafico (PCG).....	14
5.1.2	Domanda in modalità grafica .....	15
5.2	TIPOLOGIA DI DOMANDA E ISTANZE.....	15
5.2.1	Domanda iniziale .....	16
5.2.2	Domanda di modifica o di ritiro parziale ai sensi dell’art. 7 del Reg UE n. 1173/2022 .....	16
5.2.3	Termini di presentazione delle domande e delle comunicazioni.....	17
5.3	PROCEDURA DI MONITORAGGIO SATELLITARE- AMS.....	17
5.3.1	Avvio della procedura di monitoraggio .....	18
5.3.2	Esiti restituiti dalla procedura AMS.....	18
5.3.3	Gestione degli esiti e intervento da parte dell’azienda.....	19
5.4	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE .....	20
5.4.1	Separazione delle funzioni.....	20
5.4.2	Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno .....	20
5.4.3	Controlli amministrativi.....	22
5.4.4	Procedura di pagamento dell’anticipo .....	24
5.4.5	Attività preliminari alla fase di correttiva o di istruttoria per il saldo .....	24
5.4.6	Avvio del procedimento e istruttoria delle domande di pagamento.....	24
6	CONTROLLI IN LOCO A CAMPIONE .....	26
6.1	Estrazione del campione .....	27
6.1.1	Metodologia di controllo degli aiuti a superfici e selezione dei comprensori .....	27
6.1.2	Selezione del campione degli interventi basati sulla superficie non sottoposti ad AMS o su ELCO non monitorabili.....	28
6.1.3	Selezione delle aziende per gli interventi zootecnici.....	28
6.2	Esecuzione dei controlli afferenti agli impegni e requisiti specifici per intervento .....	29
6.2.1	Controllo delle comunicazioni di avvio operazioni in campo e campione supplementare per controllo delle operazioni in campo e del mantenimento erbaio.....	31
6.3	Condizionalità rafforzata .....	31

6.4	Condizionalità sociale .....	32
6.5	Mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività agricola minima.....	32
6.6	Requisiti minimi: fertilizzazioni, prodotti fitosanitari e benessere animale.....	33
7	ESITI DEI CONTROLLI.....	33
7.1	Esito del controllo relativo alle dichiarazioni .....	33
7.2	Riduzioni e Sanzioni.....	34
	7.2.1 Riduzioni ed esclusioni per omesse o inesatte dichiarazioni ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n. 42 del 17 marzo 2023 – Interventi connessi alla superficie .....	34
	7.2.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs n. 42 del 17 marzo 2023– Interventi connessi agli animali.....	37
	7.2.3 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi artt. 12,13 e 14 del D.Lgs n. 42 del 17 marzo 2023 .....	39
7.3	Cumulo delle riduzioni per interventi connessi alle superfici e agli animali .....	40
7.4	Clausole di elusione .....	40
8	CONTROLLI INCROCIATI NELL'AMBITO DEL SIGC .....	40
9	ATTI ISTRUTTORI.....	41
9.1	Antimafia .....	42
9.2	Liquidazione.....	43
9.3	Recesso e trasferimento degli impegni .....	44
	9.3.1 Recesso .....	44
	9.3.2 Trasferimento degli impegni e voltura pratica.....	44
	9.3.3 Decadenza della domanda di pagamento .....	45
	9.3.4 Ricorsi .....	46

## 2 INTRODUZIONE

---

Il presente manuale precisa le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione delle procedure, dei controlli e delle sanzioni relative all'applicazione degli interventi a superficie e a capo (di seguito interventi SIGC) previste dal Piano Strategico della Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027) secondo la strategia regionale per lo sviluppo rurale definita nel *Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027*.

Le disposizioni che seguono, pertanto, descrivono la procedura generale e i termini per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito degli interventi SIGC previsti nel PSP 23-27 attivati in Piemonte. Il Manuale è, inoltre, integrato da specifiche Schede Operative che forniscono ulteriori dettagli e chiarimenti in relazione alle specifiche caratteristiche di taluni interventi. Il presente documento s'integra con gli indirizzi procedurali approvati dalla Regione Piemonte e ad essi si rimanda per quanto non espressamente previsto.

### 2.1 BASE GIURIDICA

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e n.1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 del 23 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 del 18 gennaio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto annuale sull'efficacia dell'attuazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la trasparenza, la dichiarazione di gestione, l'organismo di coordinamento, l'organismo di certificazione e talune disposizioni per il FEAGA e il FEASR;
- Decreto legislativo n.134 del 5 agosto 2022. Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 recante le Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 maggio 2022 n. 0229771 - Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 401;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 0147385 del 09/03/2023. Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

- Decreto 7 marzo 2023 - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R). (23A02760) (GU Serie Generale n.113 del 16-05-2023);
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 04110739 DEL 04/08/2022 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- Decreto MASAF-DISR03 n.0156997 del 15 marzo 2023 relativo alle risorse genetiche a rischio di estinzione o di erosione genetica iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n.0185145 del 30 marzo 2023 Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0248477 del 12 maggio 2023. Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 giugno 2023. Attuazione dell'art.3, comma2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n.42 in attuazione del regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013", recante l'introduzione del meccanismo sanzionatorio dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 0525680 del 27/09/2023 Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 0550630 del 06/10/2023 linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;
- Decreto legislativo n.42 del 17 marzo 2023. Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Determina ARPEA n.272 del 13/11/2023- Modalità di attuazione dei controlli AMS-Acquisizione e gestione degli esiti, comunicazioni con le aziende e procedure di riesame;
- Determina ARPEA n.195 del 01 agosto 2023- Approvazione della relazione di controllo generale , delle check-list per la verifica degli impegni, dei requisiti minimi, del mantenimento delle superfici in stato idoneo al pascolo e alla coltivazione e delle dichiarazioni delle domande estratte a controllo

in loco relative agli interventi a superficie e ad animale dello Sviluppo Rurale 2023-27 : SRA01 - SRA 03- SRA05 - SRA 06 - SRA 08- SRA 14- SRA 17 - SRA18- SRA 24- SRA29 - SRA 30;

- Determina ARPEA n.196 del 01 agosto 2023- Approvazione del calendario controlli in loco degli impegni con riferimento SRA01- SRA03- SRA05- SRA06- SRA08- SRA14-SRA17-SRA18-SRA24-SRA29-SRA30- Requisiti minimi per l'uso di fitofarmaci e fertilizzanti;
- Determina ARPEA n.268 del 09 novembre 2023 Approvazione check-list per la verifica della comunicazione di avvio operazioni in campo e del mantenimento delle colture di copertura;
- D.D. A1705B n. 979 del 20 novembre 2023. Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico dei fondi della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR2014-200 in corso di attuazione e/o con gli ecoschemi;
- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027) approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8645 del 2.12.2022;
- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027) approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2023)6990 del 23.10.2023;
- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte adottato con DGR 17 - 6532 del 20 febbraio 2023 in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2.12.2022;
- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte adottato con DGR 29 - 7032 del 12 giugno 2023 in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2.12.2022;
- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte adottato con DGR 27 - 7740 del 20 novembre 2023 in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)6990 del 23.10.2023.

### 3 SOGGETTI COINVOLTI

---

L'attuazione dello Sviluppo Rurale 2023-2027 prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

#### 1- Autorità di Gestione nazionale per il piano strategico della PAC

E' rappresentata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaaf).

È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR. L'Autorità di gestione nazionale assicura le principali seguenti funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, in relazione ai pertinenti Fondi:

- che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un'operazione e che siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati - Fondo FEAGA e, limitatamente agli interventi di sviluppo rurale a carattere nazionale, Fondo FEASR;

- che agli agricoltori e agli altri beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui requisiti di gestione obbligatori e sulle norme minime BCAA in materia di condizionalità, nonché sui requisiti relativi alla condizionalità sociale da applicare a livello di azienda agricola - Fondo FEAGA e, limitatamente agli interventi di sviluppo rurale a carattere nazionale, Fondo FEASR;
- che la valutazione ex ante sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia presentata alla Commissione - Fondo FEAGA e Fondo FEASR;
- che sia istituito il piano di valutazione e che la valutazione ex post sia svolta entro i termini fissati dalla Regolamentazione UE, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio e alla Commissione - Fondo FEAGA e Fondo FEASR;
- che il comitato di monitoraggio nazionale riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo - Fondo FEAGA e Fondo FEASR;
- che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, dopo che la relazione è stata presentata al comitato di monitoraggio in vista di un parere, sia presentata alla Commissione - Fondo FEAGA e Fondo FEASR;
- che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione - Fondo FEAGA e Fondo FEASR;
- che l'organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti - Fondo FEAGA e, limitatamente agli interventi di sviluppo rurale a carattere nazionale, Fondo FEASR;
- che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione - Fondo FEAGA e, limitatamente agli interventi di sviluppo rurale a carattere nazionale, Fondo FEASR;
- che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete nazionale della PAC - Fondo FEAGA e Fondo FEASR. L'Autorità di Gestione nazionale, infine, assicura un adeguato coordinamento tra le Autorità di gestione regionali al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del piano strategico della PAC.

## **2- Autorità di gestione regionali**

E' costituita dalla Direzione Agricoltura- Assessorato all'Agricoltura, Caccia e pesca della Regione Piemonte. E' l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per i predetti interventi, l'Autorità di gestione regionale assicura, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123 par. 2 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

## **3- Organismi pagatori gli Organismi pagatori del Piano strategico**

Per il Piemonte è costituito da ARPEA; istituita con L.R. 35 del 13/11/2006.

ARPEA è responsabile della gestione e del controllo delle spese (FEAGA e FEASR) ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 2021/2116. Ad ARPEA competono le seguenti funzioni:

ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura  
Via Bogino, 23 – 10123 Torino – Italia Tel. +39 011 30 25 100 – fax +39 011 30 25 199  
[www.arpea.piemonte.it](http://www.arpea.piemonte.it) – CF. e P.IVA 97694170016  
e-mail: [info@arpea.piemonte.it](mailto:info@arpea.piemonte.it) - pec: [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)

- la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande di pagamento presentate dalle aziende agricole mediante l'utilizzo del proprio sistema informativo;
- la definizione e l'implementazione delle procedure di raccolta e trattamento delle domande di pagamento, delle procedure di controllo amministrativo ed in loco;
- l'esecuzione dei controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento;
- la liquidazione delle domande di pagamento, erogando le somme ai beneficiari, e la successiva contabilizzazione, effettuandone la prevista rendicontazione nei confronti della UE e dello Stato;
- la supervisione delle attività eventualmente delegate a soggetti terzi al fine di garantire il rispetto delle procedure;
- la fornitura al Sistema di informazione elettronico dell'Organismo di Coordinamento, dei dati tecnici, economici e finanziari disponibili sui propri sistemi informativi, ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target intermedi e finali fissati;
- l'accessibilità e la conservazione dei dati e dei documenti presenti sul sistema informativo;
- l'elaborazione e la fornitura, entro le scadenze previste dalla Regolamentazione UE:
  - dei conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati;
  - della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, menzionata all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento;
  - di un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance, così come le azioni correttive avviate o programmate;
  - della dichiarazione di gestione attestante che le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte e che il sistema di governance istituito funzioni correttamente;
  - la collaborazione con le Autorità di gestione, l'Organismo di Coordinamento, l'Organismo di Certificazione, nonché con ogni altro soggetto ai fini della corretta applicazione e attuazione della normativa Regolamentare UE e nazionale.

#### **4- Organismo di Coordinamento**

È rappresentato da Agea Coordinamento. IT 4099 IT È il soggetto responsabile del Coordinamento degli Organismi pagatori ai sensi dell'art. 10 del Reg. UE n. 2021/2116. Ad esso competono le seguenti funzioni:

- la raccolta e la trasmissione delle informazioni da fornire alla Commissione europea;
- la fornitura alla Commissione europea della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, unitamente ad una dichiarazione di gestione che copre la compilazione dell'intera relazione;
- l'adozione e il coordinamento di azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune;
- promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione e nazionali;
- l'implementazione e la gestione del sistema di governance e di coordinamento anche mediante l'utilizzo del Sistema di informazione elettronico nel quale registrare e conservare le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare per monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target finali fissati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione;

- l'implementazione e la gestione di quelle componenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116 che le disposizioni nazionali attribuiscono alla competenza dell'Organismo di Coordinamento, nonché l'esecuzione di tutti i controlli incrociati che per loro natura devono essere svolti a livello nazionale.

#### **5- Organismo di certificazione**

È rappresentato da PriceWaterhousecoopers S.p.a per l'intero territorio nazionale.

È il soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2116, ad esprimere il parere sulla regolarità, correttezza e veridicità dei conti degli Organismi pagatori e sul corretto funzionamento del sistema di governance. Ad esso compete esprimere un parere in merito al fatto che:

- i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;
- i sistemi di governance istituiti funzionano in modo adeguato;
- la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, sono corrette;
- le spese per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.

#### **6- Comitato di monitoraggio nazionale**

Organismo responsabile del monitoraggio dell'attuazione complessiva del piano strategico della PAC ai sensi dell'art. 124 del Reg. UE n. 2021/2115 e degli interventi del Piano a carattere nazionale.

#### **7- Comitati di monitoraggio regionali**

Organismi responsabili del monitoraggio dell'attuazione degli interventi con elementi regionali del Piano. Essi si coordinano con il Comitato di Monitoraggio nazionale, anche fornendo allo stesso informazioni riguardo tali interventi. Ad essi sono applicate, *mutatis mutandis*, le medesime disposizioni previste per il Comitato nazionale di cui all'art. 124 del Reg. UE n. 2021/2115. È costituito un comitato per ciascuna delle Regioni e Province autonome italiane sulla base dei principi definiti per il Comitato nazionale, attualizzati a carattere regionale.

#### **8- Autorità Competente**

È rappresentato dalla Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Mipaaf, che si avvale dell'Ufficio PIUE I per lo svolgimento delle attività inerenti la supervisione. È l'organismo responsabile, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 2021/2116, del rilascio, revisione e revoca del riconoscimento degli Organismi pagatori e dell'Organismo di coordinamento nonché della designazione e della revoca dell'organismo di certificazione.

#### **9- Organismi di controllo**

Gli organismi per il controllo della spesa FEAGA e FEASR sono: a) gli organismi pagatori; b) gli organismi dagli stessi delegati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo capoverso, del Reg. UE 2021/2116; c) gli organismi che esercitano, in base alla normativa nazionale, funzioni proprie degli organismi pagatori. Le condizioni per l'esercizio della predetta delega sono stabilite dal Reg. UE 2022/127, Allegato I, Punto 1, lettera (D.1) mentre le condizioni che regolano i rapporti con gli organismi di controllo definiti dalla normativa nazionale sono stabilite dalla lettera (D.2) del citato Punto 1 dell'Allegato I al Reg. UE 2022/127. Tra gli organismi di cui alla lettera c), intervengono nel sistema di controllo i seguenti soggetti:

- il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e relative organizzazioni territoriali, per l'obiettivo relativo al benessere degli animali e delle verifiche di condizionalità;
- gli Organismi di certificazione dei sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dettagliati in un apposito elenco dello stesso Dicastero

#### 10- Organismi intermedi

Ai sensi dell'articolo 123.4 del Reg. UE 2021/2215, sono gli organismi delegati dall'Autorità di Gestione nazionale o dalle Autorità di Gestione regionali per la esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano. Le Autorità di gestione deleganti rimangono pienamente responsabili dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni e provvedono affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all'organismo intermedio di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni. Gli organismi intermedi sono definiti a livello nazionale o regionale con appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato.

## 4 SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO PIEMONTESE (SIAP)

I soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche del PSR hanno accesso al SIAP, secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema d'identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

Per accedere al sistema occorre essere abilitati, a ogni soggetto è attribuito uno specifico profilo utente e, in funzione di tale profilo, sono rilasciate le abilitazioni per l'accesso al sistema.

Sono autorizzati a operare nel SIAP, con modalità e funzionalità distinte, i seguenti soggetti:

- la Regione Piemonte;
- gli Organismi Delegati di ARPEA;
- l'ARPEA;
- i CAA, limitatamente ai dati riguardanti le aziende che hanno conferito loro specifico mandato scritto di assistenza;
- gli utenti beneficiari per la consultazione dei dati riguardanti la propria posizione.

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono controllati, identificati e registrati attraverso il controllo di SPID, certificato digitale o user e password. Inoltre, anche tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete d'identificativo del soggetto responsabile delle operazioni e data di esecuzione.

In particolare, nel fascicolo aziendale e nel sistema informativo viene registrato l'identificativo del funzionario che ha eseguito l'ultimo aggiornamento (a seguito della chiusura di un procedimento) o l'archivio di provenienza dei dati, unitamente alla data in cui è stata svolta l'operazione.

Anche i soggetti privati possono accedere al sistema, limitatamente al proprio fascicolo aziendale ed ai procedimenti a esso collegati ma solo se preventivamente autorizzati e abilitati dalla Regione Piemonte, Direzione Generale Agricoltura.

I soggetti privati possono presentare direttamente le domande o delegarne la presentazione ai CAA abilitati all'accesso al sistema. In tal caso, i soggetti delegati possono accedere ai fascicoli aziendali ed ai procedimenti, limitatamente alle imprese che hanno loro attribuito una delega.

## 5 FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

---

Ogni procedimento amministrativo è costituito da fasi comuni a tutti gli interventi, da fasi specifiche per intervento e da fasi a richiesta e/o facoltative. Di seguito s'individuano le principali fasi, eventualmente articolate in sottofasi, del procedimento ordinario che si avvia a seguito dell'approvazione e pubblicazione dei bandi/disposizioni attuative regionali con l'indicazione delle relative modalità e tempistiche.

E' importante che la definizione delle disposizioni attuative avvenga in accordo e coordinamento con la procedura informatica.

Prima di avviare la raccolta delle domande relative ad un intervento di SR, le Direzioni Regionali incaricate provvedono all'approvazione e pubblicazione delle disposizioni attuative e dei successivi bandi che individuano:

- obiettivi dell'intervento
- esigenze specifiche
- tipologia dei beneficiari
- criteri di ammissibilità
- impegni e obblighi
- principi di selezione
- forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi
- modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione
- procedure amministrative generali per la gestione delle domande di sostegno e di pagamento, controlli sulle domande di sostegno e di pagamento, impegni del richiedente in coerenza con il presente Manuale e la normativa comunitaria.

Al fine di garantire la necessaria trasparenza, in base alle specificità legate a determinati interventi ARPEA redige apposite schede operative che costituiscono integrazioni al presente Manuale, nelle quali vengono dettagliate specifiche procedure.

Le funzioni di "Autorizzazione e controllo dei pagamenti" di competenza dell'ARPEA sono delegate in tutto o in parte ad altri Soggetti, nel rispetto dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 217/2022 e s.m.i..

### 5.1 COSTITUZIONE E/O AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno e/o pagamento devono:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico;
- aver compilato la consistenza zootecnica aziendale ove esistente.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di sostegno/pagamento, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 162 del 12 gennaio 2015 e n. 99707 del 1° marzo 2021.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe. A tal fine le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

In alternativa è possibile rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020").

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale. Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro la data di presentazione della domanda e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

### 5.1.1 Piano colturale grafico (PCG)

Il piano delle coltivazioni previste in una determinata annata agraria (piano colturale) è preliminare alla presentazione da parte dell'azienda agricola di qualsiasi domanda di aiuto per superficie. Il piano colturale è basato sull'uso di strumenti geospaziali, per questo è definito "grafico", in analogia a quanto prescritto dall'attuale normativa europea per i regimi di aiuto basati sulla superficie.

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162. Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi ed ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

La dichiarazione segue il seguente ordine:

- 1) Aggiornamento dei titoli di conduzione delle superfici condotte dall'azienda
- 2) Generazione grafica delle *isole aziendali* intese come porzioni di superfici contigue condotte dal medesimo beneficiario
- 3) Localizzazione degli *appezzamenti* (intesi come porzioni di superfici contigue aventi medesimo uso del suolo) all'interno delle isole aziendali.  
Il piano di coltivazione viene precompilato sulla base degli usi del suolo dichiarati l'anno precedente purché compatibili con la parcella di riferimento che rappresenta l'unità elementare del SIPA (Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole) di cui all'art. 68 del Reg. (UE)2116/2021.
- 4) Sulla base della superficie calcolata (intesa come l'area della superficie del poligono di ciascun uso del suolo compatibile con la parcella di riferimento il beneficiario deve:
  - a) confermare gli usi del suolo e la superficie proposta, e/o
  - b) rieseguire la localizzazione degli appezzamenti, e/o

- c) attribuire gli usi del suolo alle superfici per le quali il dichiarato dell'anno precedente non è compatibile con le informazioni della parcella di riferimento

La superficie calcolata dal gestionale e confermata dal beneficiario è considerata "superficie dichiarata".

### 5.1.2 Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

La domanda geospaziale viene precompilata ai sensi del par.3 dell'art. 69 del Reg. UE 2116/2021 con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di Gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. Relativamente agli interventi a capo richiesti dal beneficiario nella domanda basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale, relative alla propria consistenza zootecnica, con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/1173, la domanda contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai Reg. (UE) 2016/679 e 2018/1725:

*a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'articolo 2, punto 11), della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del Reg. (UE) 2022/128;*

*b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;*

*c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;*

*d) informazioni pertinenti per la condizionalità;*

*e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.*

## 5.2 TIPOLOGIA DI DOMANDA E ISTANZE

Nelle modalità sopra descritte, e a seconda di quanto previsto dai bandi o dalle disposizioni attuative specifiche di intervento emesse dalla Regione, il beneficiario può presentare:

- ✓ *domanda iniziale*

- ✓ *domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1173/2022*
- ✓ *domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1173/2022 (ritiro)*
- ✓ *comunicazione di rinuncia da parte del beneficiario (recesso)*
- ✓ *comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2116/2021 - Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali*

### **5.2.1 Domanda iniziale**

È la domanda di aiuto ai sensi dell'art. 2 par.1 lettera c) del DM 0410739 del 04/08/2023 presentata per un determinato anno campagna nell'ambito di qualsiasi intervento di cui all'art.1, comma 1, lettera b) del su citato decreto.

La domanda di pagamento è considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

### **5.2.2 Domanda di modifica o di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg UE n. 1173/2022**

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale, più domande di modifica si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Le variazioni dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto nei limiti e alle condizioni previsti al paragrafo 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023-2027 secondo le modalità di attuazione previste nel complemento regionale di programmazione.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante

sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

### **5.2.3 Termini di presentazione delle domande e delle comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM n. 0147385 del 9 marzo 2023 e s.m.i. il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a campo dello sviluppo rurale è fissato al **15 maggio** .

Ai sensi del comma 2 del DM n. 0147385 del 9 marzo 2023 e s.m.i. (introdotto dall'art. 2 comma 2 del DM. 0248477 del 12 maggio 2023) "alle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale presentate oltre i termini di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42".

Qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale coincida con in giorno festivo, un sabato o una domenica detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo (art.2 comma 1 del DM. 0248477 del 12 maggio 2023).

Le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente con le modalità e le tempistiche stabilite all'articolo 11, comma 12 del DM n. 0660087 del 23 dicembre 2022 e s.m.i (art. 4 del DM 0248477 del 12 maggio 2023).

Per ogni campagna i termini di riferimento saranno resi noti dalle Amministrazioni competenti attraverso l'emanazione di appositi provvedimenti.

L'art. 5 del D.Lgs n. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i stabilisce che la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento oltre l'ultimo giorno fissato con DM comporta una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

## **5.3 PROCEDURA DI MONITORAGGIO SATELLITARE- AMS**

Il Regolamento (UE) 2021/2116, stabilisce l'obbligo per gli Stati Membri di istituire un sistema monitoraggio delle superfici, operativo a decorrere dal 1 gennaio 2023. In relazione alla complessità tecniche di sviluppo dell'AMS, il Regolamento (UE) 2021/2116 consente agli Stati membri una introduzione graduale dei controlli tramite monitoraggio, su un numero limitato degli interventi, tuttavia con la prescrizione di renderlo pienamente operativo entro il 1 gennaio 2024.

Tale sistema è utilizzato per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sulle superfici agricole, avvalendosi delle informazioni fornite dai satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus, integrate da quelle di EGNOS/Galileo con trattamento automatizzato.

### 5.3.1 Avvio della procedura di monitoraggio

La procedura AMS si attiva in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto con la validazione del fascicolo aziendale e la presentazione della domanda geospaziale.

Il controllo sugli appezzamenti dichiarati dalle aziende è eseguito attraverso un processo di elaborazione automatizzata delle informazioni derivanti dai satelliti che trae supporto, tra l'altro, dall'elaborazione di indici specifici e della firma spettrale delle colture.

Nello specifico, vengono individuati degli indicatori che permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella a premio, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalco, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Con riguardo alle colture permanenti e pascoli permanenti con tara, la verifica del mantenimento è effettuata con le modalità ordinariamente previste dal sistema di aggiornamento con immagini multitemporali del GIS AGEA-*refresh*. Le immagini Sentinel sono utilizzate per verificare la presenza di una attività vegetativa.

### 5.3.2 Esiti restituiti dalla procedura AMS

La procedura AMS restituisce ciclicamente agli Organismi pagatori gli esiti dell'esame per ciascun appezzamento inserito nella parcella a premio, sotto forma di "indicatori conclusivi" e "indicatori non conclusivi".

Le possibili classificazioni degli esiti derivanti dall'AMS per il livello "appezzamento" sono rappresentate da "bandierine" che possono assumere i seguenti colori:

1. *Bianco: appezzamento non valutato*
2. *Verde: appezzamento valutato e confermato come conforme (esito conclusivo)*
3. *Rosso: appezzamento valutato e confermato come non conforme (esito conclusivo)*
4. *Giallo: appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti sia per confermare con certezza la conformità della dichiarazione, sia per assegnare una non conformità (esito non conclusivo).*

Si precisa che i processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano a diversi livelli: appezzamento, parcella a premio, regime di aiuto. Per ogni livello viene restituita una specifica valutazione. Ad esempio, nel caso in cui un appezzamento dichiarato a riso, l'AMS fornirà due tipi di riscontro (bandiere): uno riferito all'ammissibilità al regime di aiuto per il sostegno al reddito, volto a comprovare l'effettiva presenza di un'attività agricola, e un altro riferito al sostegno accoppiato e quindi a comprovare la presenza della specifica coltura dichiarata.

ARPEA procederà a notificare alle aziende agricole lo stato delle bandierine rilevato in ambito AMS sugli appezzamenti oggetto delle proprie dichiarazioni per gli interventi richiesti.

Accedendo al SIAP, sui procedimenti "Anagrafe Agricola del Piemonte" e/o "Regime di Pagamento Unico - Demetra" e/o "Sviluppo Rurale 2023", l'azienda agricola dichiarante potrà visualizzare gli esiti del

monitoraggio satellitare sotto forma di bandierina colorata, con il dettaglio dell'appezzamento e del regime di aiuto coinvolti.

### 5.3.3 Gestione degli esiti e intervento da parte dell'azienda

- **Esito conclusivo conforme - Bandiera verde**

L'appezzamento valutato e confermato come conforme non viene più sottoposto a ulteriori valutazioni da parte dell'AMS e si ritiene ammissibile al pagamento per il regime di intervento cui è riferito, purché tali superfici abbiano superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli amministrativi e siano coerenti e identificabili nel SIPA.

- **Esito non conclusivo - Bandiera gialla**

Nel caso in cui le prove acquisite dall'analisi automatizzata delle immagini satellitari non siano sufficienti a comprovare o a smentire con certezza la dichiarazione aziendale, verranno applicati dei successivi "controlli a cascata" (es. verifica con gli schedari frutticolo, olivicolo, vitivinicolo, potenziamento della risoluzione delle immagini satellitari, ecc...), eseguiti da Agea e finalizzati a incrementare la componente informativa per la risoluzione dei singoli casi, in modo da pervenire a un esito conclusivo.

A valle del controllo a cascata, gli esiti inizialmente non conclusivi potranno infatti evolversi in:

- Esiti conclusivi conformi (bandiera verde)
- Esiti conclusivi non conformi (bandiera rossa)

- **Esito conclusivo non conforme (bandiera rossa)**

I casi di appezzamenti non conformi saranno comunicati alle aziende e resi visibili su SIAP, con il dettaglio dell'appezzamento e del regime di aiuto coinvolti.

Al fine di consentire all'azienda interessata di esercitare il proprio diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo e di ridurre eventuali contenziosi, saranno assicurate procedure di riesame per le superfici interessate da tale esito.

In caso di esito conclusivo non conforme l'azienda potrà:

- Presentare domanda di modifica, adeguando la propria dichiarazione all'esito fornito dal monitoraggio, prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre 2023. In tale caso la superficie interessata sarà esclusa dal pagamento e non saranno applicate sanzioni.
- Attivare la procedura di Back office per il riesame della superficie. In tale caso l'azienda potrà inoltrare foto georeferenziate o, in casi particolari, documentazione aggiuntiva, in modo da supportare la propria dichiarazione. Gli appezzamenti saranno sottoposti quindi ad una valutazione da parte di un funzionario istruttore esperto che esaminerà gli appezzamenti dichiarati, congiuntamente a tutte le tipologie di immagini e strumenti in possesso dell'Amministrazione e alla documentazione fornita dall'azienda. Si precisa che, per la fornitura di foto georeferenziate, sarà necessario utilizzare la *app* Agrifoto che sarà fornita da Agea.

Nel caso in cui l'azienda non intervenga sull'appezzamento non conforme secondo le modalità sopra stabilite, la superficie interessata non sarà ammessa al pagamento per il regime di intervento interessato e saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa.

Sugli esiti conclusivi non conformi e, qualora si rendesse necessario, sugli esiti non conclusivi, ARPEA si riserva la facoltà di eseguire ulteriori controlli eventualmente anche basati sull'impiego del monitoraggio satellitare sviluppato in collaborazione con DISAFA – Università degli Studi di Torino e adattato alla specificità delle superfici agricole piemontesi, con la finalità di procedere a una risoluzione automatizzata e più rapida di tali esiti.

ARPEA, quale Organismo Pagatore competente, procederà a notificare all'azienda agricola dichiarante le risultanze delle verifiche in corso.

## **5.4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Per ogni domanda protocollata, deve essere verificata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante ovvero dal soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000;
- corretta compilazione di ogni parte della domanda;
- presenza e completezza della documentazione allegata, come riportato nei bandi e nelle disposizioni attuative.

Tali verifiche fanno parte dei controlli amministrativi. Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile e deve essere comunicata al richiedente la "non ricevibilità", direttamente tramite il sistema informativo o, in assenza di tale funzionalità, tramite posta elettronica certificata (PEC).

### **5.4.1. Separazione delle funzioni**

Al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni:

- i) I funzionari che eseguono i controlli amministrativi in fase d'istruttoria delle domande di sostegno siano diversi da chi fa i controlli in fase di liquidazione delle domande di pagamento.
- ii) I funzionari che svolgono i controlli in loco a campione siano persone diverse da coloro che hanno svolto i precedenti controlli in fase d'istruttoria e liquidazione.
- iii) Tutte le attività e i controlli sopra indicati dovranno essere verificati da un funzionario di grado superiore che visterà i verbali elaborati (istruttoria, liquidazione, controllo in loco ed ex-post) e firmerà il provvedimento di ammissione a finanziamento e l'elenco di liquidazione.

### **5.4.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno**

Lo scopo della fase istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno è verificare per quanto di pertinenza di ogni singola domanda:

- l'ammissibilità del beneficiario, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti;
- l'ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi all'operazione oggetto della domanda di sostegno;

- il rispetto dei criteri di selezione fissati nel PSP 2023-2027 e specificati nel bando e/o nelle norme attuative.

L'assenza (anche solo in parte) della documentazione indicata come obbligatoria al momento della presentazione, finalizzata all'espletamento della fase istruttoria, comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

Invece, la non completezza/esaustività della documentazione richiesta comporta la non ammissibilità della domanda o dell'intervento relativo (se riferita ad uno o più interventi richiesti) oppure il mancato riconoscimento del relativo punteggio (se riferita alla dimostrazione del requisito di priorità).

L'inammissibilità della domanda (o parte di essa) si concretizza anche nel caso in cui eventuali altri documenti previsti non indicati nel bando come obbligatori all'atto di presentazione della domanda non pervengano alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine ultimo indicato nel bando stesso o nelle richieste di integrazione da parte degli uffici istruttori.

Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni, riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Il richiedente ha il diritto, in fase istruttoria, di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e ulteriori documenti. Comunque, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria, che intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione della domanda e la conclusione dell'istruttoria, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Gli esiti dell'istruttoria per ciascuna domanda, sono recepiti da specifici atti (anche massivi) della struttura competente.

In caso d'istruttoria che determini la non ammissibilità della domanda, deve essere inviato al richiedente, tramite applicativo informatico (o se non attivata la relativa funzionalità, mediante posta elettronica certificata PEC), un preavviso di rigetto (anche parziale), come previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. In tale comunicazione devono essere indicati, in particolare, le motivazioni della non ammissibilità e il termine per presentare eventuali memorie e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità della domanda, devono essere redatti i provvedimenti necessari.

La struttura competente per l'istruttoria inoltra, quindi, comunicazione della non ammissibilità ai richiedenti, mediante le medesime modalità sopra descritte, indicando gli estremi, i motivi del provvedimento di diniego, i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.

La fase istruttoria di ammissibilità si conclude nei termini previsti dai singoli bandi, a meno che non sia disposto diversamente da atti successivi di pari natura.

Confrontate per ogni intervento/azione le risorse annuali del bando (quota parte della dotazione quinquennale) con il montante degli importi richiesti dalle domande di aiuto, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande “ammissibili e finanziabili” fino all’utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2) domande “ammissibili ma non finanziabili”, collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Le domande dei gruppi 2) e 3) non saranno oggetto di istruttoria per il pagamento.

Successivamente alla formazione della graduatoria e alla conseguente concessione del sostegno (per le domande in posizione finanziabile), non potrà essere valutato dalle strutture alcun riesame delle posizioni su istanza del richiedente, al quale sarà comunicato il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere, fatti salvi i casi nei quali l’Amministrazione intenda agire in autotutela come previsto dall’art. 21 nonies, comma 1 della l. 241/1990 e s.m.i.

### 5.4.3 Controlli amministrativi

Agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III capo IV del Reg. (UE) n.2115/2021 si applica il sistema integrato di gestione e controllo (“sistema integrato”).

Il sistema integrato di cui all’art. 66 del Reg. (UE) n.2116/2021 comprende:

- un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- un sistema di monitoraggio delle superfici;
- un sistema di identificazione dei beneficiari;
- un sistema di controllo e sanzioni;
- se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto;
- se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

L’art.72 del Reg. (UE) n.2116/2021 stabilisce che gli Organismi Pagatori eseguano annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e pagamenti per accertare la legittimità e regolarità conformemente all’art. 59 paragrafo 1 lettera a). Tali controlli sono integrati dai controlli in loco.

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

A) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all’intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l’aiuto e/o il sostegno o l’esenzione da tali obblighi sono concessi;

C) I criteri e le norme in materia di condizionalità

I controlli amministrativi informatici consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenuti in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, e comprendono anche le seguenti verifiche incrociate (art. 11 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023):

- a) sul possesso e mantenimento dei requisiti di agricoltore in attività, giovane agricoltore e nuovo agricoltore;
- b) sui diritti all'aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito degli interventi attivati tra quelli previsti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli interventi connessi alla superficie previsti dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115;
- c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilità delle superfici al regime di pagamenti diretti o all'intervento di sviluppo rurale;
- d) mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;
- e) sull'assenza di doppio finanziamento, anche attraverso altri regimi unionali, tra interventi basati sulla superficie o sugli animali contenenti i medesimi impegni.

Ai fini della lettera c) le verifiche incrociate sono effettuate come intersezione spaziale tra la superficie dichiarata nell'ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la superficie dichiarata nella domanda di aiuto/pagamento. Inoltre, le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali ci si può avvalere, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l'osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l'ente o l'organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

La comunicazione di avvio procedimento viene trasmessa tramite l'applicativo informatico mediante PEC al passaggio della domanda di sostegno "ammissibile e finanziabile" nella successiva fase di istruttoria per il pagamento.

Nella comunicazione di avvio al procedimento vengono specificate le seguenti informazioni:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento (interventi/azione/linea d'intervento dello Sviluppo Rurale);
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documentazione relativi al procedimento;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento con il provvedimento di ammissione o di esclusione dal finanziamento

#### **5.4.4 Procedura di pagamento dell'anticipo**

In base a quanto previsto dall'art. 44 del paragrafo 2 lettera b) del Reg.(UE) n. 2116/2021 e s.m.i. è possibile versare anteriormente al 1° dicembre anticipi fino al 75% (salvo eventuali deroghe) per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Gli anticipi sono erogati sulle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio (AMS). Gli anticipi per gli interventi non soggetti ad AMS sono erogati sulle domande ammissibili dopo la conclusione dei controlli amministrativi. L'art. 9 par.1 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023 stabilisce che tutti gli interventi basati sulle superfici nell'ambito del SIGC siano sottoposti ad AMS a partire dal 1° gennaio 2024. Il par.2 del su citato articolo elenca, in deroga, gli interventi sottoposti ad AMS per la campagna 2023.

Ai fini del pagamento dell'anticipo deve essere garantito lo svolgimento dei controlli amministrativi descritti al paragrafo 5.2.3 che hanno determinato l'ammissibilità a finanziamento della domanda di sostegno e/o pagamento. ARPEA può applicare, in questa fase, delle esclusioni dal pagamento di superfici per le quali una o più specifiche condizioni di ammissibilità/impegni devono essere verificate/i nella successiva fase di istruttoria per il pagamento del saldo prima di procedere alla concessione dell'aiuto.

Gli Organismi Delegati (di seguito OD) tramite l'apposita funzionalità informatica sospendono le pratiche che a seguito di ulteriori verifiche istruttorie, non possono percepire l'anticipo o per le quali l'OD ritiene di dover acquisire ulteriore documentazione.

ARPEA esclude dalla fase di anticipo le domande poste in stato: rinunciata e sospesa dall'OD. In caso di impegni pluriennali, a scopo cautelativo, l'anticipo non viene erogato se la domanda dell'anno precedente non risulta avere la fase di istruttoria chiusa e definitiva.

La generazione delle liste di liquidazione relative all'anticipo può essere eseguita direttamente dall'Area Tecnica e Autorizzazione di ARPEA.

#### **5.4.5 Attività preliminari alla fase di correttiva o di istruttoria per il saldo**

A conclusione della procedura di erogazione dell'anticipo le domande che non presentano anomalie la cui risoluzione è di competenza dei CAA (es. superiori grafici) passano direttamente agli OD per il seguito di competenza, istruttoria e liquidazione secondo le modalità descritte di seguito.

Le pratiche sulle quali i controlli determineranno delle anomalie la cui risoluzione è di competenza dei CAA passano attraverso l'apposita procedura informatica di correttiva i cui termini sono stabiliti da ARPEA con provvedimenti successivi e, una volta conclusa la fase di correttiva, le pratiche passeranno alla fase di istruttoria per il saldo.

#### **5.4.6 Avvio del procedimento e istruttoria delle domande di pagamento**

Quando le domande di pagamento a conclusione dell'iter di cui ai paragrafi precedenti passano nella fase di istruttoria per il pagamento del saldo viene trasmessa tramite l'applicativo informatico e mediante PEC al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento.

Nella comunicazione di avvio al procedimento vengono specificate le seguenti informazioni:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento (intervento/azione dello Sviluppo Rurale 2023-2027);
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documentazione relativi al procedimento;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento con il provvedimento di ammissione o di esclusione dal finanziamento.

L'OD può monitorare l'aggiornamento delle pratiche istruibili tramite apposita reportistica prodotta dall'applicativo.

A conclusione della fase di anticipo tutte le pratiche che risultano prive di anomalie GIS e/o amministrative o che, pur presentando anomalie le stesse non possono essere risolte in fase di correttiva, vengono messe in istruttoria. Le domande estratte a campione vengono messe in istruttoria a seguito del recepimento degli esiti del controllo di ammissibilità superficiali da parte dei Soggetti delegati per l'esecuzione degli stessi.

Al fine dell'esecuzione dell'istruttoria, l'OD procede:

- al caricamento di eventuali rinunce o sospensioni;
- all'esecuzione dei controlli amministrativi di propria e provvede alla risoluzione di eventuali anomalie;
- alla verifica degli impegni specifici della domanda;
- all'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e dai relativi provvedimenti regionali necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per intervento/azione dello Sviluppo Rurale 2023-2027;
- alla compilazione e all'archiviazione degli atti istruttori;
- all'esecuzione dei controlli in loco (qualora la pratica risulti estratta o su necessità dell'OD);
- all'esecuzione dei controlli relativi alle dichiarazioni (qualora la pratica risulti estratta per controlli dichiarazioni o su necessità dell'OD);
- alla chiusura dell'istruttoria;
- alla creazione dell'elenco di liquidazione;
- all'attivazione delle procedura di recupero delle somme indebitamente percepite (nei casi e secondo le modalità previste nel "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite" disponibile sul sito di ARPEA);
- per le domande di conferma impegni viene effettuata la verifica relativa alla definizione della domanda di pagamento della campagna precedente.

L'art. 44 del Reg. (UE) n. 2116/2021 al par. 2 dispone che i pagamenti siano disposti al più tardi il 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento. Quando le spese FEASR pagate oltre i termini stabiliti dalla normativa unionale superano il limite del 5%, tutte le spese supplementari sono ridotte secondo le disposizioni previste dall'art.5 comma 2 lettera b) e dall'art. 3 del Reg.( UE) n.127/2022.

## 6 CONTROLLI IN LOCO A CAMPIONE

---

Il controllo in loco deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni (par. 5.2.1), di conseguenza, gli ispettori che effettuano i controlli in loco devono essere persone diverse da quelle che hanno eseguito l'istruttoria della domanda e svolto il controllo amministrativo.

I controlli in loco di norma sono svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Nel caso in cui sia necessario, al fine di garantirne l'efficacia, che il controllo sia preceduto da un preavviso esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni (art.5 bis del DM n. 410739 del 4 agosto 2023).

Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di sostegno per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito degli interventi di sostegno connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. La comunicazione del preavviso deve essere tracciata anche tramite una semplice e-mail al CAA o al soggetto che assiste il beneficiario. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti ed alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Sulla relazione di controllo in loco viene data evidenza delle informazioni riferite alla gestione del preavviso.

Quanto sopra si applica anche quando i controlli in loco sono effettuati in due o più date distinte in funzione del periodo più opportuno per la verificabilità degli impegni.

Alla luce di quanto sopra riportato si raccomanda che l'eventuale preavviso di un successivo controllo avvenga secondo le disposizioni di cui sopra e che non venga quindi comunicato durante la prima visita qualora eseguito oltre il periodo limite dei 14 giorni.

Durante il controllo occorre procedere con la verifica;

- dell'attuazione dell'intervento in conformità delle norme applicabili;
- del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità che hanno portato alla concessione del sostegno;
- degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno ;
- dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica;
- rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alle superfici. Tali controlli sono delegati a soggetti terzi.
- rispetto dei requisiti previsti in materia di condizionalità. Tali controlli sono delegati a soggetti terzi.
- mantenimento delle superfici agricole e attività agricola minima se pertinente per l'intervento oggetto di controllo;
- requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari se pertinente per l'intervento oggetto di controllo;
- requisiti minimi relativi al benessere animale se pertinente per l'intervento oggetto di controllo;

I controlli relativi alle superfici per le quali viene richiesto il pagamento dell'aiuto compresa la verifica dell'effettivo mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo e lo svolgimento di un'attività agricola minima, nonché quelli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità, sono eseguiti da Soggetti Delegati da ARPEA.

Il controllo in loco, da eseguire per adempiere agli obblighi posti dalla norma comunitaria, è cosa diversa dai controlli che ai sensi della normativa italiana devono essere eseguiti sui documenti che gli Uffici ricevono in forma di “autocertificazione” o di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (rif. L.R. n. 14/2014 art 29 comma 8). Entrambi i tipi di controllo possono comunque essere eseguiti in concomitanza sugli stessi beneficiari.

L’art. 14 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023 prevede che i controlli siano eseguiti tenuto conto del Periodo Ottimale di Controllo (POC) che corrisponde al periodo nel quale sono presenti in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo stesso, o nel periodo di vigenza del maggior numero di vincoli o altri obblighi applicabili per l’intervento specifico oggetto della verifica. Ove possibile, i controlli in loco sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dal PSP. Con Determinazione n. 196 del 1° agosto 2023 ARPEA e s.m.i ha approvato il calendario dei controlli per la verifica degli impegni e dei requisiti minimi per ciascun intervento dello Sviluppo Rurale 2023-2027.

La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario e sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata delle visite al beneficiario interessato.

## **6.1 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE**

Ai sensi dell’art. 22 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023 il campione per le verifiche in loco dei criteri di ammissibilità ed impegni sugli interventi non soggetti ad AMS o su ELCO (ovvero le singole condizioni di ammissibilità degli interventi) non monitorabili è selezionato nella misura minima del 3% della superficie di territorio associata agli interventi/ECLCO non monitorabili nell’ambito del quale ricadono almeno il 3% delle domande di pagamento FEASR.

Il campione di controllo in loco per gli interventi sugli animali è pari ad almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di aiuto SIGC ed almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto SIGC. Il campione deve essere estratto per singolo intervento (art. 24 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023).

### **6.1.1 Metodologia di controllo degli aiuti a superfici e selezione dei comprensori**

A partire dal 2023 è stata introdotta una nuova metodologia di controllo che, oltre a soddisfare le esigenze di anticipazione dei controlli in campo, integra le nuove modalità di controllo previste dalla regolamentazione UE per il periodo di programmazione 2023-2027 relative all’utilizzo dei controlli AMS, utilizzando la metodologia OTS solo per quei requisiti/impegni/vincoli non monitorabili tramite AMS e, per gli anni successivi al 2023, per gli impegni non monitorabili di interventi monitorabili con AMS.

La nuova metodologia definita “controlli tempestivi” prevede:

1. l’individuazione di aree denominate “comprensori”, tramite l’utilizzo dei dati presenti nelle dichiarazioni delle campagne pregresse, dove i dati raccolti danno indicazioni sulla presenza di requisiti/impegni/vincoli non monitorabili sufficienti a coprire le percentuali minime fissate per i controlli a campione, sia in termini di superfici sia di domande, con l’individuazione delle parcelle che ricadono all’interno dei comprensori individuati;

2. la verifica in campo (Controlli OTS) delle parcelle presenti nel comprensorio e l'inserimento dei dati di campo ("segni") rispetto alle porzioni di territorio indagate tramite apposita piattaforma di campo;
3. la sovrapposizione di tutte le parcelle presenti nel comprensorio con le parcelle dichiarate per ciascun intervento a superficie riportata nelle domande riferite all'anno in questione;
4. la verifica del rispetto della percentuale di campionamento del 3% della superficie per ciascun intervento e del 3% delle domande per gli interventi non sottoposti ad AMS.

### **6.1.2 Selezione del campione degli interventi basati sulla superficie non sottoposti ad AMS o su ELCO non monitorabili**

Il campione definitivo delle pratiche da sottoporre a controllo in loco viene estratto da Agea o da ARPEA in base ad accordi specifici. L'estrazione del campione definitivo viene eseguita in base ad una specifica analisi dei rischi conforme alle indicazioni pervenute da Agea (par.3 art.22 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023).

Ai sensi del par. 3 dell'art.22 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023 AGEA pubblica entro il 31 marzo di ciascun anno con apposita circolare le modalità con cui gli Organismi pagatori procedono all'estrazione del campione individuando i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento da utilizzare, le modalità dell'eventuale riduzione o incremento dei campioni di controllo in relazione alle risultanze del processo di riesame di cui all'articolo 30 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023 e, se del caso, tassi di campionamento superiori al 3% nell'ambito di interventi specifici o che hanno a riferimento particolari tipologie di superficie la cui individuazione nel SIPA risulta di difficile definizione, o la cui tutela riveste carattere di primaria importanza.

I campioni sono estratti, con modalità casuale e di rischio, partendo dall'insieme delle domande e delle aziende interessate dai controlli tempestivi effettuati sui comprensori selezionati in maniera anticipata.

ARPEA predispone le procedure informatiche per consentire di inserire nel campione delle aziende individuato, anche ulteriori singole aziende da controllare, sulla base di specifiche esigenze segnalate dagli uffici istruttori.

Qualora lo ritenga necessario per la corretta esecuzione dei controlli ARPEA provvede all'estrazione di un campione preliminare delle pratiche da sottoporre a controllo in loco. Tale estrazione viene eseguita in base ad una specifica analisi dei rischi conforme alle indicazioni pervenute da Agea.

### **6.1.3 Selezione delle aziende per gli interventi zootecnici**

Ai sensi dell'art. 24 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023 il campione di controllo in loco per gli interventi sugli animali è pari ad almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di aiuto SIGC ed almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto SIGC. Il campione deve essere estratto per singolo intervento.

Nell'ambito della selezione del campione, gli Organismi pagatori utilizzano criteri di rischio pari al 75-80% del campione totale, mentre la restante parte è selezionata con criteri di casualità. AGEA fornisce con circolare ogni anno i criteri minimi di rischio da utilizzare per l'estrazione del campione.

## 6.2 ESECUZIONE DEI CONTROLLI AFFERENTI AGLI IMPEGNI E REQUISITI SPECIFICI PER INTERVENTO

L'accertamento del rispetto degli impegni e dei requisiti di intervento è di competenza esclusiva degli Organismi Delegati. I controlli sono eseguiti tenendo conto del Periodo Ottimale di Controllo (POC), che corrisponde al periodo nel quale sono presenti in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo stesso, o nel periodo di vigenza del maggior numero di vincoli o altri obblighi applicabili per l'intervento specifico oggetto della verifica. Si rimanda al calendario dei controlli in loco approvato da ARPEA e consultabile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Il controllo in loco va effettuato nel periodo in cui sono verificabili gli impegni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le domande fatto salvo per gli impegni per i quali il POC (periodo ottimale di controllo) prevede tempistiche di controllo non compatibili con tale termine.

Il completamento del controllo in loco, anche dal punto di vista informativo, deve avvenire entro 90 giorni dall'acquisizione degli esiti dei controlli di ammissibilità delle superfici eseguiti da soggetto delegato da ARPEA.

Nel caso siano necessarie più visite in azienda, in momenti distinti, sulla base della calendarizzazione del controllo dei singoli impegni i termini del procedimento sono sospesi in coerenza con l'art.2 della L.241/90. Ogni visita successiva alla prima produrrà nuove relazioni di controllo che saranno firmate congiuntamente da controllore e beneficiario.

La relazione di controllo, integrata delle pertinenti check-list, è inviata tramite PEC al beneficiario a conclusione dell'istruttoria telematica della domanda sul gestionale dello Sviluppo Rurale 2023-2027.

La verifica degli impegni comprende tutti quegli elementi che è possibile verificare in campo e dal punto di vista documentale. Gli elementi acquisiti nel corso della visita in azienda devono essere messi in relazione alle superfici così come determinate a valle dei controlli amministrativi del SIPA, del sistema di monitoraggio AMS e dei controlli OTS (per gli interventi/ELCO non monitorabili).

Ogni controllo in loco deve concludersi con la redazione di una relazione di controllo in loco.

ARPEA approva, comunica e mette a disposizione degli OD tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente i seguenti documenti:

- la relazione di controllo in loco
- le check-list per la verifica degli impegni specifiche per singola tipologia di intervento
- le check-list riferite alla verifica dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale
- le check-list per la verifica del mantenimento della superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo
- le check-list di controllo di avvio delle operazioni in campo (per gli interventi dove è prevista tale comunicazione)
- il verbale di controllo delle autodichiarazioni

ARPEA provvede inoltre a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente, dandone opportuna comunicazione agli OD, un documento contenente (per singolo intervento): le istruzioni operative riferite alle modalità di esecuzione del controllo e l'elenco dei documenti che risulta necessario acquisire nel corso del controllo.

Considerata la complessità della materia, si prevede la possibilità di riesaminare ulteriormente i documenti sopra riportati qualora dovesse manifestarsene la necessità e/o a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento.

Il beneficiario (o suo delegato) è sempre invitato a firmare la relazione di controllo così da attestare di avervi presenziato.

Durante il sopralluogo, qualora vengano rilevate una o più infrazioni/inadempienze queste devono essere annotate sulla relazione di controllo (parte generale). La relazione viene fatta firmare dal beneficiario in modo da dimostrare che sia a conoscenza delle risultanze dei rilievi eseguiti. Qualora il beneficiario formuli delle osservazioni le stesse vengono riportate nella relazione di controllo e debitamente sottoscritte.

Una copia della relazione di controllo è sempre resa disponibile al beneficiario al termine del controllo in loco.

Quando l'istruttoria della domande estratta a campione viene conclusa sul gestionale, copia della relazione di controllo, completa delle check-list pertinenti deve essere inviata al beneficiario. Al beneficiario, tramite applicativo, viene trasmessa via PEC anche la comunicazione di esito istruttoria il cui invio costituisce formale notifica dell'esito del controllo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione sopra detta, il beneficiario ha facoltà di inviare memorie scritte per chiedere il riesame della relazione e/o dell'Istruttoria notificate.

A completamento degli elementi che devono essere presenti nella relazione e nelle check-list di controllo si ribadisce quanto espresso nella comunicazione Ref. Ares(2020)1035374 del 18 febbraio 2020 relativa all'audit UMB/2019/001/IT/RFL con riferimento alle misure SIGC del PSR2014-2022 relativamente al richiamo dei Servizi della Commissione Europea circa l'importanza di allegare alla relazione di controllo "prove certe" finalizzate a favorire la tracciabilità della pista di controllo.

Al punto 1.7.3 della su citata nota è riportato:

*[...] "prove certe", quali ad esempio fotografie delle parcelle visitate, numeri di serie delle attrezzature aziendali controllate e documentazione acquisita in azienda, ecc. Tali "prove" hanno infatti grande valore poiché consentono, durante le attività di verifica dei controlli, di comprendere i motivi per cui l'ispettore ha considerato la domanda conforme alle norme applicabili.*

In riferimento a quanto segnalato dalla DG Agri si rende dunque necessario produrre documentazione fotografica durante le visite di controllo anche qualora non vengano ravvisate delle irregolarità a testimonianza della conformità delle superfici/documenti/strutture controllate. La documentazione acquisita deve essere allegata alla relazione di controllo. La documentazione fotografica prodotta deve quindi essere rappresentativa dell'impegno e/o requisito verificato.

Inoltre è necessario di riportare nelle check-list utilizzate per il controllo in loco, l'evidenza del calcolo afferente alla densità del bestiame, come previsto dalle disposizioni regionali per gli interventi pertinenti.

I controlli in loco per gli interventi SRA01 e SRA29 possono includere anche prelievi di campioni vegetali (frutti, foglie), di terreno o di acqua per sottoporli alla ricerca dei residui di fitofarmaci. Si precisa che il prelievo dei campioni per l'analisi dei residui deve essere effettuato utilizzando le disposizioni vigenti emanate dal Settore Fitosanitario della Regione in collaborazione con il settore Agricoltura sostenibile.

### **6.2.1 Controllo delle comunicazioni di avvio operazioni in campo e campione supplementare per controllo delle operazioni in campo e del mantenimento erbaio**

Per gli interventi dello Sviluppo Rurale che prevedono da parte dell'azienda l'obbligo di trasmettere sul gestionale delle comunicazioni di avvio delle operazioni in campo e nel caso in cui l'azienda risulti estratta a campione per il controllo degli impegni si dovrà procedere al controllo dell'effettiva e corretta realizzazione di tali attività tramite ispezione in campo su un numero di comunicazioni tale da interessare almeno il 50% della SOI. In caso vengano rilevate nel corso del controllo delle irregolarità legate alla gestione delle superfici ed al rispetto dei termini di invio di tali comunicazioni il controllo verrà esteso al 100% delle comunicazioni trasmesse.

A partire dal 2024 ARPEA provvederà, entro i primi mesi dell'anno, ad estrarre un campione anticipato supplementare pari al 2% delle domande presentate su interventi che prevedono l'invio delle comunicazioni di avvio delle operazioni in campo e per la verifica del mantenimento dell'erbaio.

Sul 2% delle aziende estratte di cui al punto precedente che prevedono comunicazioni di avvio delle operazioni in campo saranno controllate un numero di comunicazioni tale da coprire il 25% della SOI fermo restando la necessità di estendere il controllo nel caso vengano riscontrate irregolarità nella gestione delle superfici e/o nel rispetto dei termini di invio delle comunicazioni.

L'esito dei controlli e le relative check-list, approvate con D.D. n. 268 del 09.11.2023 sono caricate nel gestionale per ogni singola domanda oggetto di ispezione.

## **6.3 CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA**

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115, i controlli di condizionalità si applicano agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del DM n. 410739 del 4 agosto 2023

Il controllo sul rispetto della condizionalità riguarda l'intera consistenza aziendale ivi comprese le superfici non più utilizzate a fini produttivi affinché siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle BCAA per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato III del Reg. (UE) 2115/2021 e s.m.i..

I CGO e la BCAA riguardano i seguenti settori specifici:

- clima e ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi
- la salute pubblica e delle piante
- il benessere degli animali

Il DM n. 0147385 del 9 marzo 2023 elenca e definisce i CGO e le norme minime per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali ed i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e benessere animale come stabilito dall'art. 13 del Reg. (UE) n.2115/2021.

Il sistema di controllo della condizionalità si articola negli elementi di cui al comma 2 e 3 dell'art. 25 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023

La dimensione del campione estratto per il controllo della condizionalità è stabilito dall'art. 26 del DM n. 410739 del 4 agosto 2023 in misura almeno pari all'1 per cento dei beneficiari soggetti al rispetto degli obblighi di condizionalità nell'ambito della selezione del territorio prevista dall'articolo 27 comma 2 del DM in oggetto.

ARPEA previa verifica degli esiti comunicati dai diversi soggetti coinvolti nel controllo e previo recepimenti di tutti i risultati dei controlli eseguiti calcola l'entità delle eventuali infrazioni e applica le conseguenti riduzioni ed esclusioni agli aiuti assoggettati alla condizionalità

**L'OD deve trasmettere all'Organismo Pagatore Regionale eventuali irregolarità del rispetto della condizionalità riscontrate durante i controlli amministrativi e in loco.**

## **6.4 CONDIZIONALITÀ SOCIALE**

Il DM n. 0664304 del 28 dicembre 2022 definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale prevista dall'art. 14 del Reg. (UE) n.2115/2021 e contenuta nel PSN della PAC.

L'allegato IV del Reg. (UE) n.2115/2021 individua, sulla base della legislazione applicabile, i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego e gli obblighi del datore di lavoro che devono essere rispettati dai beneficiari che ricevono pagamenti annuali di cui agli artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021.

Il DM n.0664304 del 28 dicembre 2022 individua, quali Autorità competenti dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione, i soggetti di cui all'art.3 ovvero:

- Ispettorato nazionale del lavoro: con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti le direttive 2019/1152/UE, 89/391/CE e 2009/104/CE
- Corpo nazionale di Vigili del fuoco con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti la direttiva 89/391/CE
- Ministero della Salute e Regioni (ASL) con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti le direttive 89/391/CE e 2009/104/CE

Le Autorità competenti attraverso apposita convenzione con Agea Coordinamento forniscono le informazioni in loro possesso affinché siano messe a disposizione degli Organismi Pagatori (OP).

Ai sensi dell'art.88 del Reg (UE) n.2116/2021 le Autorità competenti notificano almeno una volta l'anno agli OP i casi di inosservanza per le quali sono state prese decisioni definitive.

## **6.5 MANTENIMENTO DI UNA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO E SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA**

Il par. 4.1.1.2 del PSP definisce, ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) n. 2115/2021, il livello minimo di manutenzione della superficie agricola oggetto di pagamenti annuali distinguendo tra seminativi, colture permanenti e prati permanenti.

Il D.M. n. 0660087 del 23 dicembre 2022 detta le modalità di applicazione del reg. (UE) n.2115/2021 prevedendo all'art. 3 la definizione di attività agricola applicabile ai pertinenti impegni previsti dal PSP fatte

salve le competenze delle autorità di gestione esercitate in conformità a quanto stabilito nel Piano Strategico PAC.

In Piemonte la DGR n.24-6754 del 17 aprile 2023 reca disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione di cui al sopra citato DM.

Il D.M. n. 05225680 del 27/09/2023 modifica l'art.3, comma 1, lettera h) del D.M. n. 0660087 del 23 dicembre 2022 introducendo, per la conservazione del prato permanente, una densità massima di bestiame pari a 2UBA/ha/anno nelle ZVN e pari a 4 UBA/ha/anno nelle altre zone salvo diversamente disposto dalla Regione.

ARPEA, con riferimento alla verifica del mantenimento delle superfici a prato permanente, poiché elemento non monitorabile tramite AMS, approva e rende disponibile sul sito istituzionale dell'Agenza apposita check-list per la verifica del requisito in oggetto.

## **6.6 REQUISITI MINIMI: FERTILIZZAZIONI, PRODOTTI FITOSANITARI E BENESSERE ANIMALE**

I requisiti minimi riferiti all'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e benessere animale si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) n. 2115/2021.

L'allegato 2 del DM n. 0147385 del 9 marzo 2023 definisce i requisiti minimi richiamati all'art. 70, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 2115/2021.

ARPEA approva e rende disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia le check-list per la verifica dei requisiti minimi di cui al presente paragrafo.

# **7 ESITI DEI CONTROLLI**

---

## **7.1 ESITO DEL CONTROLLO RELATIVO ALLE DICHIARAZIONI**

Le domande di sostegno e di pagamento sono rese in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente ai requisiti soggettivi, alle condizioni e ai punteggi di priorità che consentono l'accesso a una tipologia d'intervento e/o azione e/o sottoazione.

Il controllo relativo alle dichiarazioni include quindi tutte le informazioni o gli elementi inseriti nella domanda di contributo che riguardano stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati sotto la propria responsabilità in quanto a conoscenza diretta del beneficiario. Il controllo viene eseguito sul campione di domande di pagamento estratte per il controllo in loco, a cui si somma un campione aggiuntivo per il raggiungimento del valore del 10% delle domande presentate.

In caso di falsa dichiarazione resa dal beneficiario, si applicano le conseguenze amministrative e penali previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dal sostegno e applicazione del codice penale e delle leggi speciali in materia).

In particolare, è necessario verificare che il beneficiario non incorra nella causa di esclusione dal percepimento del sostegno, con particolare riferimento alla sussistenza di condizioni di incapacità a contrarre ossia a percepire sostegni. In tal caso occorre richiedere certificato penale, formulando la richiesta di rilascio ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 313/2002 ("Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi"), specificando che è finalizzata al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 DPR n. 445/2000.

## **7.2 RIDUZIONI E SANZIONI**

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n.42 del 17 marzo 2023.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per gli interventi a superfici e per gli interventi ad animale in caso di omesse o inesatte dichiarazioni.

### **7.2.1 Riduzioni ed esclusioni per omesse o inesatte dichiarazioni ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 - Interventi connessi alla superficie**

Ai sensi del comma 1 dell'art 6 del DLgs n. 42 del 17 marzo 2023 se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel fascicolo aziendale (ai sensi del DPR n.503 del 1 dicembre 1999), e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda di pagamento, e la somma della superficie dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate sia superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici è ridotto fino al 3 % sulla base dei criteri previsti dai decreti di cui all'art.25 del DLgs n. 42 del 17 marzo 2023, in funzione dell'entità dell'omissione.

Il comma 2 prevede che qualora nell'ambito di un intervento sia applicabile un limite o un massimale, e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario superi suddetto limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.

L'art. 1 comma 4 lettera g) del DLgs n. 42 del 17 marzo 2023 definisce il gruppo coltura come la superficie per la quale è previsto lo stesso importo unitario dell'intervento. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Alla lettera b) è invece previsto che qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di sostegno e/o di pagamento nell'ambito di più interventi, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi.

Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura, dichiari una superficie maggiore rispetto a quella determinata, l'aiuto è calcolato sulla base delle superficie determinata per il gruppo di coltura a cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale viene sottratto quanto rappresentato in tabella.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA <i>per gli interventi dello sviluppo rurale ad eccezione degli interventi inerenti regimi di aiuto per animali di cui all'art. 70 del Reg. UE n.2115/2021</i>		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	(0% - 3%) E al massimo 2Ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata
In tolleranza	(0% - 3%) e > 2Ha oppure (>3%-<=20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza accertata
Fuori Tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi
Fuori Tolleranza Assoluta	Oltre il 50%	Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata

**Per la determinazione della percentuale di difformità si usa la seguente formula:**

**Percentuale di difformità riscontrata =  $(SD - SA)/SA * 100$**

**SD = Superficie dichiarata dal richiedente;**

**SA = Superficie accertata.**

L'art.6 comma 3 lettera c) del DLgs n. 42 del 17 marzo 2023 prevede che, in caso di sanzione supplementare dovuta ad uno scostamento superiore al 50%, qualora l'importo della sanzione che il beneficiario è tenuto a restituire non possa essere integralmente recuperata nei 2 anni civili successivi all'anno dell'accertamento il saldo restato è azzerato.

L'art. 6 comma 4 del DLgs n. 42 del 17 marzo 2023 prevede che qualora la differenza tra la superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di cui all'art.4 comma 1, e la superficie determinata sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie richiesta.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA <i>per gli interventi dello sviluppo rurale ad eccezione degli interventi inerenti regimi di aiuto di cui all'art. 71-72 del Reg. UE n.2115/2021</i>	
SCOSTAMENTO	EFFETTO
(0% - 3%) E al massimo 2Ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata
(0% - 3%) e > 2Ha oppure (>3%)	Al beneficiario l'importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno la differenza constatata.
Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi
Oltre il 50%	Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Qualora l'importo della sanzione che il beneficiario è tenuto a restituire non possa essere integralmente recuperata nei 2 anni civili successivi all'anno dell'accertamento il saldo restato è azzerato.

Il comma 5 del DLgs n.42 del 17 marzo 2023 prevede che **al beneficiario che nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione delle superfici nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 71 e 72 del reg UE n.2115/2021, qualora la differenza accertata non superi il 10% della superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata dalla quale è sottratta una sola volta la differenza accertata.**

Tale beneficiario è sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall'applicazione di quanto disposta dal comma 5 con ricalcolo della riduzione per l'anno precedente.

**Per la determinazione della percentuale di difformità si usa la seguente formula:**

**Percentuale di difformità riscontrata = (SD – SA)/SA\*100**

**SD = Superficie dichiarata dal richiedente;**

**SA = Superficie accertata.**

L'art.6 comma 3 lettera c) del DLgs n. 42 del 17 marzo 2023 prevede che, in caso di sanzione supplementare dovuta ad uno scostamento superiore al 50%, qualora l'importo della sanzione che il beneficiario è tenuto a restituire non possa essere integralmente recuperata nei 2 anni civili successivi all'anno dell'accertamento il saldo restato è azzerato.

L'art. 6 comma 4 del DLgs n. 42 del 17 marzo 2023 prevede che qualora la differenza tra la superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di cui all'art.4 comma 1, e la superficie determinata sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie richiesta.

### **7.2.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 6 comma 9 del DLgs n. 42 del 17 marzo 2023- Interventi connessi agli animali**

La base di calcolo dell'aiuto per gli interventi connessi agli animali è fissata a norma dell'art. 6 comma 9 del DLgs n. 42 del 17 marzo 2023

Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di sostegno e/o di pagamento.

Gli animali presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di sostegno e/o pagamento. Gli animali identificati possono essere sostituiti senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto o del sostegno richiesto a condizione che l'autorità competente non abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella domanda di sostegno e/o di pagamento o non gli abbia già comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco.

Se il numero di animali dichiarati in una domanda di sostegno e/o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, il premio è calcolato in base al numero di animali accertati, a condizione che in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

**a) non si riscontrino più di tre capi non accertati;**

**b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.**

Per capo accertato s'intende l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti (lettera f dell'art.1 del DLgs n.42 del 23 marzo 2023) ovvero il rispetto delle norme di identificazione previste dalla normativa comunitaria.

Per la tracciabilità dei bovini l'operatore che detiene bovini provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato conformemente agli articoli 38 e 41, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 2035/2019 e art. 13, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 ovvero secondo quanto stabilito al par. 3.3.1 del "Manuale operativo per la gestione del sistema I&R" (Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 -G.U. n.113 del 16/05/23).

Per la tracciabilità degli ovini e dei caprini l'operatore che detiene ovini e caprini provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE)2035/2019 e all'art.14, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 520/2021 ovvero secondo quanto stabilito ovvero secondo quanto stabilito al par. 3.3.2 dal "Manuale operativo per la gestione del sistema I&R" (Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 -G.U. n.113 del 16/05/23).

In mancanza delle condizioni previste dal comma 9 lettere a) e b) del DLgs n.42 del 23 marzo 2023 l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto è ridotto come sotto riportato.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INTERVENTI CONNESSI AGLI ANIMALI		
<i>(per gli interventi dello sviluppo rurale ad eccezione degli interventi inerenti regimi di aiuto per animali di cui all'art. 70 del Reg. UE n.2115/2021)</i>		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	al massimo 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base al comma 9 del DLgs. n. 42 del 17 marzo 2023.
In tolleranza	[0%-<=20%] e > 3 animali	<p>Importo totale dell'aiuto calcolato in base al comma 10 lettera a ) del DLgs. n. 42 del 17 marzo 2023</p> <p>In mancanza delle condizioni di cui al comma 9, lettere a) e b) -per la fattispecie in esame- l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto è ridotto della percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati.</p> <p>Per determinare la percentuale, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali o per un tipo di intervento, riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o per tale misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o alla domanda pagamento relativa all'anno di domanda considerato.</p>
In tolleranza	>20% - <= 30% e > 3 animali	<p>Importo totale dell'aiuto calcolato in base al comma 10 lettera b) del DLgs. n. 42 del 17 marzo 2023</p> <p>In mancanza delle condizioni di cui al comma 9, lettere a) e b) -per la fattispecie in esame- l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto è ridotto nella misura di 2 volte la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati.</p> <p>Per determinare la percentuale, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali o per un tipo di intervento, riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o per tale misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o alla domanda pagamento relativa all'anno di domanda considerato.</p>
Fuori tolleranza	Oltre 30%	<p>Importo totale dell'aiuto calcolato in base al comma 10 lettera c) del DLgs. n. 42 del 17 marzo 2023</p> <p>In mancanza delle condizioni di cui al comma 9, lettere a) e b) -per la fattispecie in esame- non viene concesso alcun aiuto o sostegno</p>
Fuori tolleranza	Oltre 50%	<p>Importo totale dell'aiuto calcolato in base al comma 10 lettera d) del DLgs. n. 42 del 17 marzo 2023</p> <p>In mancanza delle condizioni di cui al comma 9, lettere a) e b) -per la</p>

		fattispecie in esame- non viene concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto altresì a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei 2 anni successivi all'anno di accertamento, il saldo restante è azzerato.
--	--	---

### **7.2.3 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi artt. 12,13 e 14 del DLgs n. 42 del 17 marzo 2023**

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali, stabiliti dal PSP, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Ai sensi dell'art.12 D.Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 in caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, relativi alla concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali ovvero degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP, si applica, per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno solare dell'accertamento per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, il tipo di intervento, la parcella di riferimento, la percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione definite con i criteri posti dai decreti di cui all'articolo 25 e dal relativo recepimento dell'Autorità di Gestione. Nel caso di interventi pluriennali, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 n caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, determinata dall'autorità di gestione in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dai decreti di cui all'articolo 25 e dal relativo recepimento dell'Autorità di Gestione, del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile.

Per quanto concerne la ripetizione di una inadempienza e le inadempienza gravi l'art. 14 del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 stabilisce che:

- la ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento;
- una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo;

Una violazione si definisce non grave, quando è ripetuta ed il livello massimo dei parametri di gravità, entità e durata ricorre una sola volta o non ricorre affatto.

In quest'ultimo caso è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinata, in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione secondo i criteri posti dall'art.25 e del relativo recepimento dell'Autorità di Gestione regionale.

### **7.3 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER INTERVENTI CONNESSI ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI**

Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII, VII-bis, VII-ter le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:

- a) le riduzioni previste dai capi III ( sanzioni per la violazione di regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del SIGC), V (sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi) e VI (sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale);
- b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a) di applicano le riduzioni previste al capo IV (sanzioni per violazione delle regole di condizionalità);
- c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al capo II (sanzioni per violazione della condizionalità sociale).

### **7.4 CLAUSOLE DI ELUSIONE**

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

## **8 CONTROLLI INCROCIATI NELL'AMBITO DEL SIGC**

---

Il sistema di controllo dello Sviluppo Rurale si avvale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui al titolo IV capo II del Reg. (UE) n.2116/2021 che permette la verifica dei dati dichiarati dal richiedente, nella domanda di contributo e nella documentazione allegata, con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale e in altre banche dati della Pubblica Amministrazione.

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

- controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole (D.P.R. 503/99) o ad altre banche dati disponibili;

- controlli automatici sui dati inseriti nella specifica scheda di intervento, come al precedente punto;
- verifica di anomalie, derivanti da una domanda contenente dati difformi da quelli presenti nel fascicolo aziendale e incongrui rispetto ai dati contenuti in altri fascicoli aziendali; la modifica, la convalida e la certificazione dei dati avviene attraverso l'istruttoria della pratica.

Le anomalie risultanti a seguito dei controlli incrociati, effettuati informaticamente, nell'ambito del controllo amministrativo previsto in fase istruttoria, devono essere oggetto di correzione o di conferma da parte dell'OD.

La correzione delle anomalie deve essere eventualmente supportata da specifica documentazione acquisita; l'operazione di correzione viene registrata dal sistema informativo e il documento eventualmente richiesto deve essere conservato nel fascicolo informatico.

Gli elementi minimi che devono essere oggetto di verifica durante le diverse fasi del controllo variano a seconda della tipologia d'intervento prevista.

In aggiunta ai controlli eseguiti nell'ambito del SIGC sono previsti, in funzione dell'intervento oggetto di istruttoria, dei controlli tecnico-amministrativi e documentali relativi a specifici impegni/obblighi per i quali è necessaria una verifica puntuale di conformità quale, ad esempio, la congruità della documentazione allegata alla domanda di pagamento secondo le specifiche del bando di adesione.

## 9 ATTI ISTRUTTORI

---

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito che può essere:

- **negativo:** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **positivo:** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo e l'importo totale ammesso;
- **parzialmente positivo:** indicando gli elementi che ne hanno determinato l'esito (nel caso di riduzione del premio richiesto, del punteggio auto attribuito, o di riduzioni e sanzioni di cui al precedente paragrafo) e l'importo totale ammesso.

Nel caso di domande di pagamento, il verbale di istruttoria può prendere atto dell'eventuale verbale di controllo in loco.

I modelli dei verbali di istruttoria verranno adattati per i singoli interventi.

In caso di esito negativo viene inviata al beneficiario una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990 e s.m.i. Il beneficiario entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione può presentare le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti trasmettendo telematicamente sulla domanda interessata le *controdeduzioni al preavviso di rigetto*. Qualora non vengano presentate controdeduzioni o le stesse non risultino accoglibili viene inviato al beneficiario un provvedimento finale nel quale sono riportate le motivazioni riferite al

mancato accoglimento delle stesse e le modalità ed i termini di un successivo ricorso avverso il provvedimento. Se le controdeduzioni sono parzialmente o totalmente accoglibili, l'Ufficio istruttore avvierà una seconda istruttoria il cui esito sarà nuovamente comunicato al beneficiario con l'indicazione delle modalità e dei tempi di un eventuale ricorso avverso.

In caso di esito positivo viene inviata al beneficiario una comunicazione circa l'esito dell'istruttoria della domanda di pagamento.

In caso di esito positivo parzialmente viene inviata al beneficiario una comunicazione dei motivi relativi al parziale accoglimento totale della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990 e s.m.i. Il beneficiario entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti trasmettendo telematicamente sulla domanda interessata le *controdeduzioni all'esito della chiusura dell'istruttoria*. Decorsi i 10 giorni, in assenza di osservazioni, l'atto diventa valido ed efficace. Qualora vengano trasmesse controdeduzioni non accoglibili viene inviato al beneficiario un provvedimento finale nel quale sono riportate le motivazioni al mancato accoglimento delle stesse e le modalità ed i termini di un successivo ricorso avverso il provvedimento. Se le controdeduzioni sono parzialmente o totalmente accoglibili l'Ufficio istruttore avvierà una seconda istruttoria il cui esito sarà nuovamente comunicato al beneficiario con l'indicazione delle modalità e dei tempi di un eventuale ricorso avverso.

Sul verbale di istruttoria deve essere riportata la firma, oltre che del funzionario istruttore, anche del responsabile dell'ufficio istruttore che supervisiona tutte le fasi del procedimento.

Tutte le comunicazioni inviate al beneficiario avvengono tramite il gestionale delle domande afferenti lo sviluppo rurale.

L'esito dell'istruttoria riferito a ciascuna domanda presentata dal beneficiario è registrato nel verbale di istruttoria/controllo ed è recepito da specifici atti della struttura dell'Organismo Delegato competente.

## 9.1 ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 159/2011 e dalla L. 161/2017 e s.m.i., al fine dell'erogazione di contributi/premi è necessaria la verifica dell'informazione antimafia.

La richiesta e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. La documentazione che l'OD deve acquisire al fine dell'inserimento della richiesta di informazione antimafia su BDNA, debitamente sottoscritta dal beneficiario, è archiviata e consultabile all'interno del fascicolo aziendale del richiedente nella sezione Documenti.

Le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e inserite nell'apposita sezione del fascicolo aziendale e utilizzate per effettuare la richiesta di informazione antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

La richiesta di informazione antimafia ha una validità di 1 anno dalla data di protocollo della stessa. Pertanto passato l'anno e in assenza di informazione antimafia è necessario provvedere all'inserimento di una nova richiesta di informazione.

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86,co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 DLgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) che devono essere prontamente segnalate da parte del beneficiario ed inserite all'interno della documentazione del fascicolo aziendale in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione antimafia.

L'O.D. deve verificare la presenza e/o validità di una richiesta di informazione antimafia o dell'informazione stessa alla data d'inserimento della domanda di pagamento ed alla chiusura dell'istruttoria ed inserimento della pratica all'interno di un elenco di liquidazione. Nel caso in cui l'informazione non sia presente, sia scaduta o sia in scadenza (45 gg dalla scadenza), l'OD deve provvedere ad effettuare una richiesta.

E' necessario effettuare una richiesta di informazione antimafia per procedimento (codice domanda).

All'atto dell'esecuzione dei controlli SIGC l'applicativo segnala la necessità di acquisizione dell'informazione antimafia.

Al momento della richiesta dell'informazione antimafia, la domanda di pagamento può essere chiusa e approvata inserendo i dati della richiesta (data, protocollo,...) nella finestra di correzione del controllo bloccante all'interno del procedimento oppure nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo di Sviluppo Rurale 2023-2027. Previa risoluzione dell'anomalia sarà possibile inserire in elenco di liquidazione la domanda. Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta su BDNA (data calcolata in base alla data di protocollo della richiesta inserita sul sistema informativo), ARPEA potrà effettuare il pagamento "sotto condizione risolutiva".

Le informazioni antimafia ricevute da parte delle Prefetture devono essere rese disponibili all'ARPEA inserendo i dati dell'informazione (data, protocollo...) ed allegando il relativo file direttamente nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo Sviluppo Rurale 2023-2027.

Tale documento è valido per il solo procedimento per cui è stato richiesto, e non per il beneficiario e dunque non per altre domande di sostegno e/o pagamento da lui presentate.

## 9.2 LIQUIDAZIONE

Le domande di pagamento chiuse con esito positivo (o parzialmente positivo) saranno inserite nell'elenco di liquidazione che verrà trasmesso ad ARPEA per le fasi successive. Con la medesima funzionalità dell'applicativo informatico con cui viene generato, l'elenco di liquidazione deve essere trasmesso alla Funzione Autorizzazione Pagamenti di ARPEA.

La liquidazione del sostegno ai beneficiari sarà effettuata dall'ARPEA, sulla base di elenchi di liquidazione trasmessi dall'Organismo Delegato, distinti per intervento/azione/codice di importo unitario, firmati dal Responsabile e/o Dirigente del settore/struttura.

Nell'ambito dell'utilizzo dei fondi cofinanziati da U.E., Stato e Regione l'ultima data utile per l'invio di un qualsiasi elenco di liquidazione è determinata dall'ARPEA.

## 9.3 RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

### 9.3.1 Recesso

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso, qualora formalizzato dopo che l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda (riscontrate a seguito di controllo amministrativo o in loco), non pregiudica l'eventuale iscrizione a debito degli importi calcolati sulla base delle inadempienze già oggetto di verifica/controllo nel caso in cui oltre al mancato pagamento dell'anno si rendano necessarie sanzioni/riduzioni/esclusioni sulle annualità successive. Tali importi vengono determinati con riferimento ai dati contenuti nella domanda oggetto di recesso applicando quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Le infrazioni e le irregolarità rilevate, qualora abbiano effetto su procedimenti diversi da quelli oggetto di recesso, sono oggetto di comunicazione incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto/misure di sostegno e/o condizionalità rafforzata e/o sociale.

Il recesso non è ammesso nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco ovvero non preclude l'esecuzione del controllo di cui è già stato dato preavviso con le medesime conseguenze di cui al precedente paragrafo.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta, di norma, la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

### 9.3.2 Trasferimento degli impegni e voltura pratica

Nel corso dello svolgersi della domanda, dall'istanza al sostegno sino al pagamento finale, la titolarità potrebbe mutare ad esempio per trasformazione della forma societaria, passaggio di proprietà, cessione, nuovo insediamento, ecc..

Per qualsiasi motivo, e per ammettere la sussistenza della pratica anche dopo il passaggio, occorre verificare che le ragioni di cambio consentano comunque il mantenimento degli impegni e requisiti sottoscritti con la domanda di sostegno e per i quali si beneficia del contributo.

Pertanto, il beneficiario iniziale presenta domanda di voltura della pratica segnalando le generalità del nuovo beneficiario (che dovrà aver costituito idoneo fascicolo aziendale) e i motivi del cambio, mentre il nuovo beneficiario deve dichiarare la propria volontà a proseguire e mantenere gli impegni correlati alla domanda.

L'istruttore provvede a verificare la sussistenza delle condizioni per la voltura della pratica, vale a dire:

- a) in caso di **trasferimento parziale o totale** dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua;
- b) il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte d'irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, s'individuano le seguenti due situazioni:

- a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
- b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### **9.3.3 Decadenza della domanda di pagamento**

Per quanto riportato ai paragrafi precedenti, la domanda ammessa a pagamento decade a seguito di:

1- irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:

- OD, o altri soggetti convenzionati con l'Organismo Pagatore Regionale nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo, in loco o ex post;
- ARPEA nell'ambito del controllo a campione sull'operato degli OD (controllo di secondo livello) o a seguito di audit di altri organismi nazionali e/o comunitari;
- GDF (Guardia di Finanza) e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;
- Recesso da parte del beneficiario.

Per quanto concerne la procedura, da adottare nel caso di importi già percepiti precedentemente, si rimanda a quanto riportato nello specifico Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite di ARPEA.

### 9.3.4 Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'ARPEA, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile e comunicata ai beneficiari.